

Vista la direttiva operativa n. 238 del 29 marzo 2021, recante i termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal citato decreto ministeriale 10 dicembre 2020;

Visto, in particolare, il punto 4.2 della predetta direttiva operativa, che dispone che la dotazione finanziaria complessivamente assegnata, sulla base della decisione di modifica del «PON Cultura e sviluppo 2014-2020» adottata dalla Commissione UE in data 7 agosto 2020, è pari a 30 milioni di euro;

Visto, in particolare, il punto 5.7 della predetta direttiva operativa, che prevede che:

«Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive. Invitalia monitora costantemente il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione presentate e sospende la valutazione dei progetti proposti - effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione - qualora tale fabbisogno sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, dandone tempestiva comunicazione al Ministero e, tramite il proprio sito *internet*, alle imprese;

Considerato che, come comunicato dal soggetto gestore, alla data del presente decreto risultano presentate domande di agevolazione, alle quali corrisponde un fabbisogno complessivo superiore alle risorse disponibili richiamate in precedenza;

Considerato che, ai sensi del punto 5.8 della citata direttiva operativa n. 238 del 29 marzo 2021, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per le domande di agevolazione e, conseguentemente, procedere alla chiusura dello sportello per la presentazione delle medesime domande;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, si comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie di cui al punto 4.2 della direttiva operativa n. 238 del 29 marzo 2021 del Ministero della cultura. È conseguentemente disposta, con effetto dal 5 maggio 2021 alle ore 12:00, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione.

2. Ai fini dell'istruttoria delle domande presentate nel periodo di apertura dello sportello si applica quanto previsto al punto 5.8 della direttiva operativa n. 238 del 29 marzo 2021 del Ministero della cultura menzionata in premessa.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nei siti istituzionali del Ministero (www.beniculturali.it) e del soggetto gestore (www.invitalia.it).

Roma, 5 maggio 2021

L'Autorità di gestione: ORLANDO

21A02829

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 8 maggio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;


Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga



della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 settembre 2020, con il quale è stata istituita la Commissione per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, con il compito di coordinare l'attività del Ministero in relazione all'assistenza della citata popolazione, in particolare con riferimento all'assistenza domiciliare;

Visto il rapporto n. 43/2020 dell'Istituto superiore di sanità, recante «Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia COVID-19», versione del 31 maggio 2020;

Visto il rapporto n. 4/2020 Rev. 2 dell'Istituto superiore di sanità, recante «Indicazioni *ad interim* per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali», versione del 24 agosto 2020;

Visto il rapporto n. 8/2020 Rev. 2 dell'Istituto superiore di sanità, recante «Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2», versione del 28 ottobre 2020;

Vista la circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria e della Direzione generale della prevenzione sanitaria, prot. n. 24969 del 30 novembre 2020, recante «Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura»;

Considerato che nella citata circolare del 30 novembre 2020 è espressamente previsto che: «Poiché l'isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura scientifica, debbono essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali»;

Vista la circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria e della Direzione generale della prevenzione sanitaria, prot. n. 25420 del 4 dicembre 2020, recante «Disposizione per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali»;

Considerato che nella citata circolare del 4 dicembre 2020 è espressamente previsto che: «Tenuto conto che il perdurare delle condizioni di isolamento sociale e di solitudine rappresenta motivo di crescente sofferenza e fattore di rischio per il benessere degli ospiti, è necessario assicurare un regime di contatti e/o di visite fra gli ospiti e le persone a loro care, occasioni di uscite fuori dalla residenza, nel rispetto delle misure di sicurezza tenuto conto del contesto epidemiologico dell'area geografica di riferimento»;

Visto il rapporto n. 62/2020 dell'Istituto superiore di sanità, recante «Indicazioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 negli hospice e nelle cure palliative domiciliari», versione del 21 aprile 2021;

Viste le «Raccomandazioni *ad interim* sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid 19» pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2021;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 che introduce lo strumento delle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;



Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 17-bis, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;

Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in coerenza con l'attuale quadro epidemiologico, ulteriori misure di prevenzione per la gestione delle visite nelle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e hospice;

E M A N A
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. L'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al capo IV «Assistenza sociosanitaria» e di cui all'art. 44 «Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e le strutture residenziali socio-assistenziali, è consentito nel rispetto del documento recante ««Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale»», adottato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrato e validato dal Comitato tecnico-scientifico, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

2. Il direttore sanitario o l'autorità sanitaria competente, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

3. Nel rispetto del documento di cui al comma 1, le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sono esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell'accesso alle strutture di cui al comma 1, esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche, per le finalità della presente ordinanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; è esclusa la possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle medesime certificazioni.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal momento della sua adozione e fino al 30 luglio 2021.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1620

AVVERTENZA:

L'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale», comprensiva di allegato, è consultabile nel sito del Ministero della salute, al seguente link:

www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp

21A02909

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 16 marzo 2021.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare).

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» che individua l'intervento relativo al sito di «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)» come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

